



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU DELL'ANNO 2018 PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di Marzo dalle ore 20:15, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	--
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	--
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

5) "Imposta unica comunale: conferma aliquote e detrazione IMU dell'anno 2018 per l'anno 2019"

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel punto 4 all'o.d.g.

Rilevato che il Sindaco ha impartito a questo ufficio la chiara direttiva di predisporre gli atti amministrativi necessari per escludere l'incremento della pressione fiscale con riferimento ai tributi locali IMU e TASI che a partire dal corrente esercizio, dopo anni di blocco determinato dalla Legge dello Stato, sarebbe possibile incrementare intervenendo sulle relative aliquote con deliberazione di Consiglio Comunale;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali prevedono l'istituzione dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) è stata definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate);

b) è stata ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base (0,76%), come previsto dal comma 380, lettera f) dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n.292 del 17.12.2018);

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ai sensi del comma 708 della legge n. 147/2013, a decorrere dal 2014, l'IMU non è più dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011);

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono state concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8);
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato altresì che i Comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Richiamato l'art.9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, che disciplinando l'IMU sugli immobili dei contribuenti residenti all'estero ha disposto che a partire dall'anno di imposta 2015 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da

cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettere a,b,c,d l'imposta municipale propria non si applica :

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D.Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, **beneficio che il comma 1092 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, legge di Bilancio per il 2019, estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori**;
- è stato stabilito che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 431/1998, l'imposta determinata secondo l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;
- la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 n. 232 dell'11 dicembre 2016 che, all'art. 1 comma 42, dispone la proroga del blocco dei tributi locali a tutto l'anno 2017, modificando l'art. 1 della predetta Legge 28.12.2015 n. 208 comma 26;
- la Legge 27.12.2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata in G.U. del 29.12.2017 Suppl. Ord. N. 62/L, all'art. 1 comma 37 **che** dispone la modifica dell'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 estendendo all'anno 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015; la medesima Legge di stabilità 2018 all'art. 1 comma 37 lett. b) aggiunge al comma 28 della citata Legge 28.12.2015 n. 208 art. 1 la seguente disposizione in materia di Tasi: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata in G.U. del 31.12.2018 Suppl. Ord. N. 62/L **ove non è più prevista**, così come avvenuto sino allo scorso esercizio finanziario, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)- Componente Imu";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2014 per l'anno 2015";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2015 per l'anno 2016";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2016 per l'anno 2017";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2017 per l'anno 2018";

Ritenuto pertanto di confermare, in tema di IMU, le aliquote e detrazioni deliberate per l'esercizio 2018 come indicato nella tabella seguente:

<p style="text-align: center;"><u>4,00 PER</u> <u>MILLE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Si ricorda che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), dispone che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p>
---	--

	<p>Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>10,60 PER MILLE</u>	<p>ALIQUOTA BASE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 201/2011 AUMENTATA DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI</p>
<u>6,00 PER MILLE</u>	<p>DIMINUZIONE DI 0,16 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>➤ Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (l'imposta così determinata si riduce del 25%. Legge n. 208/2015 art. 1 comma 54), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<u>9,60 PER MILLE</u>	<p>AUMENTO DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p> <p>2) Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato NON registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p> <p><i>Si ricorda che, ai sensi degli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile, sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore- figlio).</i></p> <p>3) Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado come abitazione</p>

	<p>principale, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 punto 0a) del DL: 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i..(Riduzione del 50% della base imponibile)beneficio che il comma 1092 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, legge di Bilancio per il 2019, , estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;</p> <p>4) aree edificabili 5) terreni agricoli 6) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p>
<p><u>8,70 PER MILLE</u></p>	<p style="text-align: center;">AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI</p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. categoria catastale A10 2. categoria catastale C 01 3. categoria catastale C 03 4. categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille.

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014 e 2015 i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili, mentre dal 2016, a seguito dell'esenzione Tasi per l'abitazione principale, è stata data la possibilità di continuare ad utilizzare tale maggiorazione anche per immobili diversi dall'abitazione principale, possibilità che è stata prorogata anche per il 2019, sempre in presenza di espressa previsione deliberativa di conferma.

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF in data 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Considerato quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, l'Amministrazione

Comunale ritiene di continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 10.01.2019, con la quale vengono confermate per l'anno 2019 le aliquote TASI dell'anno di imposta 2018 e che risultano rispettati i limiti indicati dalla normativa sopra citata;

Richiamati infine l'articolo 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote attraverso l'apposito portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Rilevato che la presente proposta, se compatibile con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale – Tributi – Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

S I P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite per l'anno 2018 con delibera di C.C. n. 7/2018, come di seguito specificato:

<u>4,00 PER MILLE</u>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
<u>DETRAZIONE</u>	<p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati</p>

	<p>al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Si ricorda che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), dispone che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</p> <p>Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><u>10,60 PER MILLE</u></p>	<p>ALIQUOTA BASE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 201/2011 AUMENTATA DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI</p>
<p><u>6,00 PER MILLE</u></p>	<p>DIMINUZIONE DI 0,16 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (l'imposta così determinata si riduce del 25%. Legge n. 208/2015 art. 1 comma 54), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>9,60 PER MILLE</u></p>	<p>AUMENTO DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI.</p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p>

	<p>2) Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato NON registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre. <i>Si ricorda che, ai sensi degli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile, sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore- figlio).</i></p> <p>3) Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado come abitazione principale, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 punto 0a) del DL: 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i..(Riduzione del 50% della base imponibile) - beneficio che il comma 1092 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, legge di Bilancio per il 2019, , estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;</p> <p>4) aree edificabili 5) terreni agricoli 6) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p>
<p><u>8,70 PER MILLE</u></p>	<p style="text-align: center;">AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI</p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. categoria catastale A10 2. categoria catastale C 01 3. categoria catastale C 03 4. categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille.

1. di rilevare che, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, a partire dall'anno di imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, e che tali condizioni debbono essere certificate dal soggetto passivo d'imposta;
2. di rilevare altresì che ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettere a,b,c,d, l' imposta municipale propria non si applica :
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D.Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
1. di rilevare infine che il Comune con Regolamento ha stabilito di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 2. Di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 in fase di predisposizione;
 3. di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta produce effetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1 gennaio 2019;
 4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
 5. di trasmettere telematicamente la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 21 ottobre, per consentire la pubblicazione delle aliquote da parte del Ministero entro il 28 ottobre, condizione affinché i contribuenti siano obbligati, dopo aver versato l'acconto sulla base delle aliquote 2018, a utilizzare per il saldo di dicembre le aliquote deliberate per il 2019;
 6. di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta, con tutti i suoi allegati:
 - sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
 - all'Albo Pretorio del Comune;

1. di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

Dato atto dell'emendamento alla proposta in oggetto presentato dal consigliere Petrozzi con nota prot. n. 9431 del 27.03.2019 (agli atti del fascicolo elettronico) per il quale si registra

voti favorevoli all'emendamento 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini)
voti contrari all'emendamento 10 - EMENDAMENTO RESPINTO

Dato atto dell'esito finale della votazione della proposta;

con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini), astenuti // resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 10, contrari 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini), astenuti // espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 70 del 10/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **14/01/2019**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 70 del 10/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/03/2019**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 865

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **01/04/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **01/04/2019**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..